APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 12

(1) L'Autorita' di uno dei due Stati che compie l'inchiesta riguardante l'infortunio di un cittadino dell'altro Stato deve dare immediata comunicazione delle conclusioni dell'inchiesta stessa all'Ufficio diplomatico o consolare competente.

(2) L'autorita' diplomatica o consolare puo' prendere visione degli atti dell'inchiesta e di quelli successivi nella stessa misura che gli interessati stessi.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it